



# COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

---

AREA I AFFARI GENERALI

## ORDINANZA N. 4 del 01-02-2011

---

**OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO PER POLVERI SOTTILI**

---

### IL SINDACO

Premesso che:

- la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, decreto legislativo 155/2010 sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, totale nelle 24 ore, di 50ug/m<sup>3</sup>, un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM<sub>10</sub>, di 40 ug/m<sup>3</sup>;
- Il Piano di Azione approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità;
- Il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta DACR 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate) in cui è concreto il rischio di superamento e fascia B;
- La DACR 52/2007 comprende il Comune di Grottammare in fascia A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM<sub>10</sub>);
- Sul territorio regionale esistono una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della Direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale;
- L'adozione di misure contro le polveri sottili si è resa necessaria a seguito delle reiterate rilevazioni negative effettuate dalle apposite stazioni di monitoraggio diffuse nel territorio regionale della zona A di cui alla DACR 52/2007, nella quale rientra questo Comune;

Preso atto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1755 del 06.12.2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente – Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A" che prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione in una zona appositamente individuata, limitazione della temperatura negli edifici, riduzione dei limiti emissivi negli stabilimenti industriali;

Considerato che tale accordo, sottoscritto dal Comune di Grottammare, impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo Gennaio-Marzo 2011, con eventuale possibilità di proroga sino al 30 Aprile 2011, onde contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Considerato che l'articolo 5 di tale accordo prevede che i luoghi di applicazione delle misure relative alla circolazione dei veicoli siano le zone urbane interessate da traffico intenso;

Attesa dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b), del "Nuovo Codice della Strada" decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;

## ORDINA

Il divieto di transito nelle **vie Laureati e Leopardi** alle seguenti categorie di veicoli:

- autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali leggeri  $\leq 3,5$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $> 3,5$  t e  $\leq 7,5$  t di MTT diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $> 7,5$  t e  $\leq 14$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $> 14$  t e  $\leq 32$  t MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti  $> 14$  t e  $\leq 32$  t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota);
- trattori stradali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato (vedi nota);
- trattori stradali pesanti  $> 32$  t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota);
- bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- pullman (bus extraurbani) diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- motocicli  $> 50$  cm<sup>3</sup>, 2 tempi pre Euro;
- ciclomotori  $< 50$  cm<sup>3</sup> pre Euro;

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi)

**I divieti sopra indicati avranno valore fino al 31 Marzo 2011 nella fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 12.00 e tra le ore 14.30 e le ore 18.00, dei giorni da Lunedì a Venerdì.**

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, ecc...));
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL;
- mezzi agricoli e macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, ricompresi nella zone vietate;
- manifestazioni sportive di auto d'epoca;
- veicoli a servizio dei residenti e delle attività commerciali e pubblici esercizi.

Tutti gli organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto della presente ordinanza che verrà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica.

## RENDE NOTO

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;
- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc...) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente **entreranno in vigore il giorno 12.02.2011** (decorsi dieci giorni dall'emanazione e pubblicazione della presente ordinanza);
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa;

## DISPONE

- l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 494, a cura del Servizio di Polizia Municipale, per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, da mantenere in maniera efficiente;
- che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (giornali, internet, ecc...) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.

**Il Sindaco  
Luigi Merli**